CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Treviso

STATUTO

Approvato come Regolamento Sezionale dall'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci del 22 Dicembre 1948 e modificato da quelle del 10 Maggio 1967 e del 16 Aprile 1980; approvato come Statuto dall'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci del 21 Marzo 1986
Modificato e integrato dall'Assemblea Generale Straordinaria del 30 Novembre 2006

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

ART. 1. – E' costituita con sede in Treviso, un'Associazione denominata «Club Alpino Italiano - Sezione di Treviso», e sigla «C.A.I. - Sezione di Treviso». Essa, fondata nel 1909, ha durata illimitata. L'anno sociale decorre da 1° gennaio al 31 dicembre.

ART. 2. – L'Associazione, soggetto di diritto privato, è una Sezione del Club Alpino Italiano (C.A.I.), è struttura periferica del medesimo di cui fa parte a tutti gli effetti ed uniforma il proprio Statuto allo Statuto ed al Regolamento Generale del C.A.I. Essa agisce d'accordo con le altre Sezioni del proprio Raggruppamento Regionale.

SCOPI

ART. 3. – L'Associazione ha per scopo:
- tutelare gli interessi generali dell'Alpinismo;- promuovere la pratica dell'alpinismo in tutte le sue forme;- promuovere la conoscenza e lo studio delle montagne ed in special modo di quelle trivenete;
- promuovere attività, rivolte particolarmente ai giovani, quali escursioni ed ascensioni collettive ed invernali, corsi teorico-pratici, conferenze, dibattiti, proiezioni, mostre, ecc.;
- curare la biblioteca e l'archivio cartografico e fotografico e costituire una dotazione di materiale tecnico e didattico;
- costruire e mantenere in efficienza rifugi, bivacchi fissi, sentieri ed altre opere alpine;
- assumere iniziative per la tutela dell'ambiente montano;- assumere ogni altra iniziativa atta al conseguimento degli scopi sociali in osservanza delle disposizioni deliberate dalla Assemblea dei Delegati del C.A. I.

Per il raggiungimento di detti scopi l'Associazione si vale dei mezzi ritenuti più idonei nei limiti della propria zona di azione e di influenza, anche collaborando con tutti gli enti, pubblici o privati, che si occupino, nell'ambito locale, di problemi connessi con l'alpinismo.

ART. 4. – L'Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apolitica, aconfessionale.

SOCI

ART. 5. – I soci dell'Associazione sono benemeriti, ordinari, familiari, o giovani secondo quanto stabilisce *l'art.* II.1comma 1 dello Statuto del C.A.I.

ART. 6. – Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda su apposito modulo al Consiglio Direttivo, controfirmata da almeno un socio presentatore, iscritto alla Associazione da almeno un anno; per i minori la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà. Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione, con giudizio insindacabile. Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare lo Statuto dell'Associazione e lo Statuto ed il Regolamento Generale del C.A.I., nonché le delibere del Consiglio Direttivo.

ART. 7. – I soci sono tenuti a versare all'Associazione la quota di iscrizione (comprensiva del costo della tessera) nella misura che verrà stabilita dal Consiglio Direttivo e la quota annuale per le singole categorie; il versamento di quest'ultima va effettuato entro il 31 Marzo. Trascorso detto termine e rimasti senza esito la richiesta a domicilio della quota e un sollecito scritto, il socio viene dichiarato moroso, cancellato dall'elenco e gli viene sospeso l'invio delle pubblicazioni; l'accertamento della morosità è di competenza del Consiglio Direttivo.
Il socio moroso può essere reintegrato col successivo pagamento entro l'anno, senza diritto in tal caso alle pubblicazioni arretrate; comunque non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Sezione delle quote associative annuali.
Il socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita dell'Associazione, né usufruire dei servizi sociali.

ART. 8. – I diritti dei soci sono quelli stabiliti nell'art.II.4 comma 1 dello Statuto e nell'art. II.IV.1 comma 1 del Regolamento Generale del C.A.I.
I soci, purché maggiorenni, hanno il diritto di voto nella assemblea della Sezione ed il diritto di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo.
Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi sezione. La richiesta di trasferimento da una sezione ad un'altra deve essere comunicata immediatamente alla sezione di provenienza dalla sezione presso la quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.
Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della Sezione.

ART. 9. – La qualità di socio si perde per morte, per dimissioni, per morosità e per radiazione.
Il socio può dimettersi in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

ART. 10 - La decadenza del socio è pronunciata dal Consiglio Direttivo.

ART. 11. – Il Consiglio Direttivo può adottare, nei confronti del socio che tenga un contegno contrastante con lo spirito formativo dell'Associazione o con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal regolamento disciplinare. Contro i provvedimenti disciplinari, il socio può presentare ricorso, a norma del Regolamento Disciplinare emanato dagli organi centrali del C.A.I., in esecuzione dell'art.VIII.2 dello Statuto del C.A.I..

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 12. – Sono organi dell'Associazione:- l'Assemblea dei soci; - il Consiglio Direttivo; - il Presidente; - il Segretario; -il Tesoriere; - il Collegio dei Revisori dei conti. Le deliberazioni degli organi dell'Associazione sono vincolanti nei confronti dei propri soci .

ART. 13. – Tutte le cariche sociali sono *elettive e* a titolo gratuito e non possono essere affidate che a soci maggiorenni, ordinari e familiari iscritti all'Associazione da almeno due anni compiuti.
La gratuità delle cariche sociali esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso. Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di un incarico.

ASSEMBLEA

ART. 14. – L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è costituita da tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o dissenzienti.
L'Assemblea:
- approva annualmente il programma della Associazione, la relazione del Presidente ed i bilanci consuntivo e preventivo;
- determina la quota associativa annuale, in misura in ogni caso non inferiore a quanto stabilito dall'Assemblea dei Delegati del C.A.I. e dall'art. II.III.1 comma 1 del Regolamento Generale del C.A.I.;
- elegge il Presidente, i Consiglieri, i Revisori dei Conti e i Delegati;
- assegna particolari riconoscimenti a soci benemeriti e a quelli iscritti da 50 o da 25 anni;
- delibera sull'acquisto o la costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- delibera sulle modifiche del presente Statuto;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione, stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori;
- delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo, o che venga sollevata mediante mozione sottoscritta dai Revisori dei Conti, o dalle Direzioni delle sottosezioni o da almeno venticinque soci aventi diritto a voto.

ART. 15. – L'Assemblea viene convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci su deliberazione del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno, entro il termine perentorio del 31 Marzo, per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali; può essere inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.
L'Assemblea deve essere convocata entro 30 giorni quando ne facciano richiesta motivata almeno un decimo di soci o il Collegio dei Revisori dei Conti.
La convocazione avviene mediante avviso nella sede e nell'albo sociale. Esso verrà spedito anche per posta ordinaria, o per e-mail, o per fax, o per SMS, almeno dieci giorni prima dell'adunanza, ai soci. L'avviso inviato ai soci ordinari si intende recapitato anche ai soci familiari. Nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno ed il luogo, giorno ed ora della convocazione; nel caso di nomine porta i nomi degli uscenti. L'avviso verrà inoltre pubblicato nel sito internet.

ART. 16. – Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali; i soci minori non hanno diritto di voto.
Non sono ammesse la rappresentanza e la votazione per delega, né per corrispondenza
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia in seconda convocazione - che potrà tenersi anche ad un'ora di distanza dalla prima - l'Assemblea è validamente costituita, con qualsiasi numero di presenti.

ART. 17. – L'Assemblea nomina di volta in volta il proprio Presidente. Il Presidente sceglierà il Segretario e due o più scrutatori, questi ultimi tra i soci non aventi cariche sociali.
Il verbale dell'Assemblea è firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione e gli scrutini anche dagli scrutatori.
Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare il diritto di intervento all'Assemblea.
Le elezioni e le designazioni alle cariche sociali si fanno con votazione libera e segreta. Il voto per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali è libero, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. È escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.
A parità di voti è eletto il socio più anziano di iscrizione al C.A.I.

ART. 18. – Quando non si tratti di rielezione di uscenti possono essere proposti, con indicazione della relativa carica, nominativi da comunicare per mezzo di lettera raccomandata anche a mano, diretta presso la sede della Associazione a chi ha indetto l'Assemblea stessa e che pervenga almeno quattro giorni prima dell'Assemblea.
Ogni nominativo deve essere proposto da almeno dodici soci ordinari. Ciascun gruppo di soci proponenti non può indicare un numero di nominativi superiore a quello delle relative cariche da coprire.
Le proposte con l'indicazione dei firmatari devono essere esposte all'albo nella sede sociale, dal terzo giorno precedente l'Assemblea.

ART. 19. – La Presidenza della Associazione provvede alla formazione della scheda per la votazione che conterrà i nominativi degli uscenti e degli eventuali proposti per le singole cariche.
Il voto verrà espresso dai soci ponendo un segno indicativo accanto ai nomi dei candidati da scegliere in numero non superiore ai posti da ricoprire.

ART. 20. – Le votazioni per le nomine alle cariche sociali si effettuano personalmente dai soci aventi diritto al voto, mediante esibizione della tessera in regola col bollino dell'anno in corso, e nello stesso giorno fissato per l'Assemblea, utilizzando le schede predisposte.
La consegna può avvenire o nella sede sociale, nelle ore fissate nell'avviso di convocazione, oppure durante l'Assemblea dalla sua apertura alla chiusura della votazione.
La consegna di tali schede avviene durante l'Assemblea, dalla sua apertura alla chiusura della votazione. La consegna della scheda è sorvegliata dagli scrutatori nominati dal Presidente della stessa. Gli scrutini vengono effettuati durante l'Assemblea

ART. 21. – Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti, per alzata di mano, per appello nominale o per votazione segreta a seconda delle decisioni dell'Assemblea stessa. Tuttavia:
- le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili debbono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei presenti aventi diritto al voto;

- le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie debbono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei presenti aventi diritto al voto;
- la deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti di tutti gli aventi diritto al voto.

ART. 22. – Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sui rifugi od altre opere alpine e le modifiche del presente Statuto, non acquisteranno efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di indirizzo e di controllo del C.A.I., a norma dell'art.VIII.3 comma 2 dello Statuto del C.A.I.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 23. – Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione; esso si compone del Presidente e di dodici Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno ogni anno, nella prima riunione dopo l'Assemblea, un Vice Presidente, un Segretario, un Vice Segretario ed un Tesoriere.

ART. 24. – Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo le limitazioni contenute nel presente Statuto o nello Statuto e Regolamento Generale del C.A.I.
In particolare, esso:
- propone il programma annuale di attività dell'Associazione e prende tutte le decisioni necessarie per adempierlo;
- convoca l'Assemblea;
- redige annualmente i bilanci consuntivo e preventivo;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- autorizza il Presidente a firmare gli atti riguardanti l'Associazione;
- delibera sulle domande d'associazione di nuovi soci;
- prepone incaricati o commissioni allo svolgimento di determinate attività sociali o amministrative;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di sottosezioni e gruppi.

ART. 25. – Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola una volta al mese, su convocazione del Presidente, da comunicarsi almeno tre giorni prima della seduta salvi i casi di urgenza; la riunione deve essere convocata non oltre gli otto giorni quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti, prevale quello di chi presiede.
Sono invitati alle riunioni del Consiglio i Revisori dei Conti; il Consiglio ha facoltà di invitare gli ispettori dei rifugi e i soci preposti alle varie attività e, qualora necessario, esperti nelle diverse discipline, come pure di ammettere i soci alle proprie riunioni.

ART. 26.- Il Presidente ed i Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una prima volta nella stessa carica e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.
Il Presidente decade dalla carica dopo i tre anni; i Consiglieri invece si rinnovano, ove d'uopo mediante sorteggio, alternativamente in ragione di quattro per ciascun anno.
Il Consiglio dichiara decaduti dalla carica quei componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre sedute consecutive.
I posti di Consiglieri che si rendessero vacanti nel corso dell'anno verranno coperti, per chiamata da parte del Consiglio Direttivo, con candidati che nella più recente Assemblea abbiano ottenuto il maggior numero di voti dopo gli eletti. Essi assumono l'anzianità dei sostituiti.
Qualora il Consiglio venga a ridursi di almeno quattro dei suoi componenti, devesi convocare l'Assemblea per la nomina dei mancanti.
In caso di dimissioni dell'intero Consiglio deve convocarsi l'Assemblea nel termine di trenta giorni, ove occorra a cura dei Revisori dei Conti.

PRESIDENTE

ART. 27 – Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ed ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e la firma sociale.
Il candidato alla carica di Presidente dell'Associazione, al momento dell'elezione, deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche o deve avere anzianità di iscrizione alla sezione non inferiore a due anni sociali completi.

ART. 28 – Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, con gli stessi poteri, in caso di sua assenza od impedimento. In mancanza anche di questo lo sostituisce il Consigliere più anziano di iscrizione alla Associazione.

ART. 29. – La Presidenza Sezionale è composta dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Vice Segretario e dal Tesoriere e delibera, a richiesta del Presidente, o di chi ne fa le veci, nei casi di urgenza; il Presidente ne riferisce al Consiglio Direttivo, nella sua prima successiva riunione, per la ratifica.

SEGRETARIO E TESORIERE

ART. 30. – Il Segretario, o in sua assenza o impedimento il Vice Segretario, compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'Associazione.

ART. 31. – Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione e ne tiene la contabilità.

REVISORI DEI CONTI

ART. 32. – Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri, nominati dall'Assemblea per un triennio.
Esso elegge nel suo seno un Presidente.

ART. 33. – Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della contabilità sociale.
Esso, convocato dal suo Presidente, si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti hanno diritto ad assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno anche diritto a chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

DELEGATI

ART. 34. – I Delegati rappresentano col Presidente l'Associazione all'Assemblea dei Delegati e all' ADR.
Essi sono eletti annualmente dall'Assemblea a norma delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale.
La carica non è incompatibile con altre cariche sociali.

COMMISSIONI

ART. 35. – Il Consiglio Direttivo nomina gli Ispettori dei rifugi della Associazione; può inoltre nominare annualmente tra i Consiglieri ed i soci speciali Commissioni aventi competenza tecnica nei vari rami della attività sociale, determinandone il numero dei componenti, le funzioni e i poteri ivi compresa la utilizzazione dei fondi assegnati.
Può altresì conferire a singoli soci incarichi vari di collaborazione, tra cui quello di Bibliotecario. Può infine emanare regolamenti particolari.

PATRIMONIO - ESERCIZI SOCIALI – BILANCIO

ART. 36. – Il patrimonio sociale è costituito:
- dai beni immobili e mobili di proprietà dell'Associazione ;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da qualsiasi altra somma che venga erogata da persone od Enti a favore della Associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.

ART. 37. – Le entrate sociali sono costituite:
- dalle quote di iscrizione;
- dalle quote annuali, detratta la parte spettante alla Sede Legale del C.A.I.

ART. 38. - I fondi liquidi dell'Associazione devono essere depositati in conti correnti bancari e postali intestati all'Associazione stessa.
I titoli di pagamento devono essere firmati dal Presidente o dal Vice Presidente congiuntamente al Tesoriere o al Segretario.

ART. 39. – Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio, che va presentato all'Assemblea Ordinaria per l'approvazione.

ART. 40. – I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. In caso di scioglimento e liquidazione dell'Associazione, l'intero suo patrimonio verrà devoluto secondo quanto stabilito nell'art.VI.I.9 comma 3 del Regolamento Generale del C.A.I.. E' escluso qualsiasi riparto di attività fra i soci.

SOTTOSEZIONI

ART. 41. – L'Associazione può, a termini dell'art. VI.III.1 dello Statuto del C.A.I. e con deliberazione del Consiglio Direttivo sottoposta all'approvazione del Comitato Direttivo Regionale, costituire delle Sottosezioni, le quali devono osservare le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale e quelle del presente Statuto ed eventuali disposizioni particolari. Le Sottosezioni possono darsi un proprio regolamento interno che non può essere in contrasto con quello della Sezione, da approvarsi preventivamente, anche nelle sue modifiche, dal Consiglio Direttivo Sezionale.
Le sottosezioni non possono intrattenere rapporti diretti con la struttura centrale.

ART. 42. – I Soci della Sottosezione pagano le stesse quote dei soci della Associazione e sono soci della stessa a tutti gli effetti; una parte di tali quote, in misura annualmente concordata, deve essere versata alla Associazione nel termine di cui all'art. 7 del presente Statuto. I Soci della Sottosezione partecipano ad ogni effetto alle assemblee della Associazione.
La Sottosezione amministra in modo autonomo il proprio patrimonio ma deve comunicare annualmente alla Associazione il proprio bilancio.

ART. 43. – L'Assemblea dei Soci della Sottosezione deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il mese di gennaio, con preavviso al Consiglio Direttivo della Associazione, il quale può delegare ad intervenirvi un proprio rappresentante.
L'assemblea nomina la Direzione che è presieduta da un Reggente e composta da non meno di quattro e non oltre otto Consiglieri, i cui nomi vengono comunicati alla Associazione.
La Direzione amministra la Sottosezione e ne riferisce annualmente alla Associazione. Il Reggente fa parte di diritto del Consiglio Direttivo della Associazione unitamente ad altro eventuale rappresentante, nominato con delibera della Direzione, assunta dal Consiglio Direttivo della Associazione, qualora il numero dei soci della Sottosezione sia superiore ai 200.

ART. 44. – In caso di scioglimento della Sottosezione, la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio regionale dei revisori dei conti competente per territorio.
Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione.

GRUPPI

ART. 45. – L'Associazione può, con deliberazione del Consiglio Direttivo, autorizzare la costituzione di gruppi di soci aventi particolare autonomia dal punto di visto tecnico ed organizzativo, ed ove occorra amministrativo, e ne determina le norme di costituzione e funzionamento, in armonia colle disposizioni del presente Statuto.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 46. – Le controversie che dovessero insorgere fra i soci, o fra soci ed organi dell'Associazione, relative alla vita dell'Associazione stessa, non potranno venire deferite all'autorità giudiziaria, se prima non venga esperito un tentativo di conciliazione.
Si applicano le norme procedurali stabilite dal Regolamento Disciplinare emanato dagli Organi Centrali del C.A.I., in esecuzione dell'art.VII. dello Statuto del C.A.I..

ART. 47 – Contro le deliberazioni degli organi sezionali che si ritengano in violazione del presente Statuto, o dello Statuto e Regolamento Generale del C.A.I., è data possibilità di ricorso, secondo quanto previsto dal Regolamento Disciplinare emanato dagli Organi Centrali del C.A.I., in esecuzione dell'art.VIII.2 dello Statuto del C.A.I.

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO

ART. 48.- L'adeguamento del presente Statuto alle modifiche dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I. è atto dovuto. E' adottato dal Consiglio Direttivo con propria delibera, da portare all'approvazione dell'Assemblea dei soci nella prima seduta utile.
Le modificazioni al presente Statuto devono essere deliberate da una assemblea straordinaria valida in prima convocazione con l'intervento di almeno un decimo dei soci e in seconda convocazione, che può tenersi anche un'ora dopo quella fissata per la prima, con qualsiasi numero di intervenuti e in entrambi i casi con la maggioranza dei due terzi dei presenti aventi diritto al voto.

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 49. – L'Associazione può essere sciolta nei casi e con le conseguenze previste dall'art.VI.I.9 del Regolamento Generale del C.A.I., con deliberazione presa a tenore del precedente articolo, ma in ogni caso col voto favorevole della maggioranza assoluta degli iscritti aventi diritto a voto.
In caso di scioglimento di una sezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio nazionale dei revisori dei conti del Club alpino italiano.
Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrate per non più di tre anni dal Comitato Direttivo Regionale e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del Gruppo Regionale interessato.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 50 – I locali della sede non possono essere concessi neppure temporaneamente a terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza della Presidenza, né vi si possono tenere manifestazioni che contrastino con le finalità del Sodalizio.

ART. 51. - Non sono ammesse iniziative personali in nome della Associazione ove non siano da questa autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti. Non sono ammesse iniziative o attività di singoli soci in concorrenza con quelle ufficialmente programmate dall'Associazione o a discapito delle medesime.

ART. 52. – Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si richiamano le disposizioni dello Statuto, del Regolamento Generale del C.A.I. e le norme emanate dai competenti organi sociali.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 53 – Il presente Statuto entra in vigore dopo la approvazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci e la ratifica del Comitato Centrale di indirizzo e controllo.
Il Consiglio Direttivo è autorizzato ad introdurvi le modifiche che siano richieste dal Comitato Centrale di indirizzo e di controllo in sede di ratifica, come pure a coordinarlo con eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I. Ratificato dal Comitato Centrale di indirizzo e di controllo nelle date:06-03-1949, 22-10-1967, 28-06-1980 , 07-06-1986 e 10/11/2007.